



## **Delibera n. 1936**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. ALESSANDRO PAPADIA

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 10580 del 17 marzo 1997, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Alessandro Papadia, nato a Lecce il 14 maggio 1971;

PREMESSO che con nota del 30 marzo 2021 (prot. n. 0024093) Sanpaolo Invest SIM S.p.A. (di seguito “Sanpaolo Invest” o “Intermediario”) ha segnalato l'emersione di gravi irregolarità compiute dal Sig. Papadia nell'ambito dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

PREMESSO che l'Intermediario ha provveduto a disporre delle verifiche in relazione all'operatività del consulente e alle posizioni dei clienti al medesimo assegnati i cui esiti sono stati comunicati all'Organismo con le successive note del 13 aprile 2021 (prot. n. 0027673), dell'8 giugno 2021 (prot. n. 0040765), del 7 luglio 2021 (prot. n. 0047134) e del 6 dicembre 2021 (prot. n. 0081105);



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che l'Intermediario ha segnalato di aver ricevuto in data 15 febbraio 2021 un reclamo presentato dai [omissis], clienti assistiti dal consulente, tramite il proprio legale, i quali hanno lamentato un ammanco di somme per circa 280.000 euro. I clienti hanno riferito di aver affidato al Sig. Papadia il suddetto capitale tramite l'emissione di assegni circolari a valere su un rapporto di conto corrente di cui gli stessi sono titolari presso [omissis] al fine di effettuare investimenti in prodotti finanziari. Inoltre, nella stessa sede, secondo la ricostruzione proposta dai clienti, è stato evidenziato che le menzionate somme *“sembrerebbero essere state destinate [al consulente] e a terze persone sconosciute [...]”*. Infine, i clienti hanno riferito di aver ricevuto dal consulente in accredito sul proprio rapporto di conto corrente la somma di 80.000 euro tramite due distinte operazioni, di pari importo, ed hanno chiesto pertanto a Sanpaolo Invest di svolgere i controlli conseguenti;

PREMESSO che dalle verifiche svolte dall'Intermediario è stato rilevato l'accredito sul rapporto di conto corrente riferibile ai [omissis] di due assegni circolari tratti su [omissis], come di seguito indicato in tabella: [omissis];

PREMESSO che con riferimento ai predetti titoli, Sanpaolo Invest ha rilevato che questi risultano emessi in favore del [omissis], riscontrando che *“le firme di girata apposte sui titoli, ad un mero apprezzamento visivo pur essendo simili allo specimen [...] non sembrerebbero tuttavia autentiche”*. Inoltre, l'Intermediario ha riferito di aver esaminato le distinte di presentazione valori degli assegni circolari che risultano essere stati versati nelle date del [omissis] per il tramite del consulente, evidenziando che *“Le firme del cliente apposte sulla documentazione di versamento assegni anche in questi casi, non sembrerebbero del tutto conformi allo specimen di firma del [omissis]”*;

PREMESSO che con nota del 20 aprile 2022 (prot. n. 0027775) ad esito delle analisi effettuate e sulla base della documentazione reperita, Banco BPM S.p.A. ha rappresentato che l'emissione di entrambi gli assegni circolari sopra indicati è stata ordinata dal consulente, con addebito delle relative provviste sul rapporto di conto corrente di cui il medesimo risulta titolare, identificato dal codice Iban: [omissis];

PREMESSO che il personale dell'Intermediario ha ascoltato in video conferenza il Sig. Papadia in data 12 marzo 2021. A conclusione del colloquio il consulente ha fornito all'Intermediario, in pari data, una dichiarazione ove il medesimo ha affermato che [omissis];

PREMESSO che con nota del 6 maggio 2022 (prot. n. 0031101) Unicredit S.p.A. ha riferito che dal rapporto di conto corrente di cui risultano titolari i [omissis] sono stati emessi assegni circolari e bancari in favore dei [omissis], clienti assistiti dal consulente, come riportato nella seguente tabella: [omissis];

PREMESSO che con riferimento all'operatività dei clienti assegnati al consulente l'Intermediario ha rilevato anomalie in relazione alla posizione del cliente [omissis]. In particolare, il [omissis] dal rapporto acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. ha emesso 3 assegni



bancari [omissis] in favore del [omissis], per un totale di 17.500 euro. Sul medesimo rapporto, emerge altresì la disposizione di un'operazione di bonifico bancario del 5 novembre 2019 a favore della società [omissis], di cui il consulente risulta socio, per un importo di 5.000 euro, che riporta la causale “*versamento*”.

PREMESSO che l'Intermediario ha rilevato, tra l'altro, che il consulente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- 30% di quote del capitale della società [omissis];
- 24% di quote del capitale della società [omissis];

PREMESSO che con riferimento a quanto esposto, Sanpaolo Invest con nota del 7 luglio 2021 ha riscontrato che il consulente ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice Interno di comportamento di gruppo “*avrebbe dovuto informare*”, preventivamente, l'Intermediario dell'assunzione delle partecipazioni al capitale delle predette società. Inoltre, nella stessa sede l'Intermediario ha rappresentato che al fine di evitare una situazione di conflitto di interessi la società [omissis] “*non avrebbe dovuto essere assegnata quale cliente*” al Sig. Papadia ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Codice di comportamento;

PREMESSO che risultano accreditati presso il rapporto di conto corrente di cui risulta titolare il consulente, acceso presso [omissis] due bonifici bancari, rispettivamente per gli importi di 35.000 euro e 50.000 euro, datati 7 aprile 2021, disposti entrambi dalla [omissis], che risulta essere stata cliente del consulente presso Sanpaolo Invest.

PREMESSO che dalle evidenze trasmesse all'Organismo da Banco BPM S.p.A. tramite la sopra menzionata nota del 20 aprile 2022 in relazione al periodo [omissis] risulta il trasferimento di somme in favore del consulente per un importo complessivo pari a 285.410 euro [omissis], tramite bonifici bancari, disposti da parte dei [omissis] (clienti del Sig. Papadia presso Sanpaolo Invest), come riportato nella seguente tabella: [omissis];

PREMESSO che con riferimento al rapporto di conto corrente sopra indicato, riferibile al Sig. Papadia e in relazione al medesimo periodo sopra esaminato risulta agli atti la disposizione di somme, tramite bonifici bancari, da parte del consulente in favore dei [omissis], clienti assistiti dal consulente presso Sanpaolo Invest, per un importo complessivo di 51.818 euro, come riportato nella seguente tabella: [omissis];

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Alessandro Papadia, integrano l'ipotesi di grave violazione dell'art. 158, comma 1 del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 non avendo osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per aver:

- acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
- comunicato ai clienti o a potenziali clienti informazioni non rispondenti al vero;
- perfezionato operazioni non autorizzate da parte dei clienti;
- violato le norme del codice interno del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte sostanziate nell'acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza dei clienti, nonché nella comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero risultano entrambe distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. Papadia è, altresì, rinvenibile:

- nella pluralità delle condotte irregolari rilevate, che risultano sanzionabili con la radiazione dall'Albo;
- nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal consulente, ossia attraverso un'opaca movimentazione delle somme di pertinenza della clientela anche presso Intermediari terzi in alcuni casi, destinando gli importi ricevuti in favore di ulteriori clienti assegnati, rappresentando ai clienti disponenti che tali operazioni costituissero investimenti in prodotti finanziari e ai clienti beneficiari, che tali importi risultino essere un "*bonus personale*";
- nel rilevante ammontare degli importi, superiore a 350.000 euro, trasferiti dai clienti, tramite plurimi bonifici bancari in favore di rapporti di conto corrente di cui risulta titolare il consulente presso Banche terze;
- nel coinvolgimento nelle condotte ascrivibili al consulente di almeno 15 clienti;
- nella reiterazione nel tempo delle condotte poste in essere dal consulente (quantomeno nel periodo febbraio 2018 – marzo 2021);

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Papadia e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Alessandro Papadia di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

#### DELIBERA

che il Sig. Alessandro Papadia nato a Lecce il 14 maggio 1971 è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti